SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale — Anno 85° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 3 giugno 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale » 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale » 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale » 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 / Un fascicolo - Prezzi vari.

All' Estero . . . . { Abbonamento annuo . . . L. 200 / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 30 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale, pubblicato il 24 maggio 1944, ai righi 7° e 8° dell'art. 1 e 2° e 3° dell'art. 2 del R. D. L. 9-5-1944 n. 132 le parole "Primo Ministro e" e le parole "d'intesa con i" devono intendersi rispettivamente sostituite dalle parole: "d'intesa col" e dalle parole "nonchè coi".

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 135.

Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la Legge 21 maggio 1882, n. 768 (serie III), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale la Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella Legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella Legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana, e successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta agli organi istituzionali previsti dall'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, è istituito un Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Segretario Generale, che è alle dirette dipendenze del Presidente Generale dell'Associazione, è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Guerra.

Art. 2

Il Segretario Generale:

a) coadiuva il Presidente Generale nell'adempimento delle funzioni allo stesso affidate dalle leggi istitutive dell'Associazione Italiana della Croce Rossa e dallo statuto approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111;

b) sovraintende all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed alle gestioni contabili dell'Associazione stessa e dei comitati, sottocomitati e delegazioni dipendenti secondo gli ordini e le direttive del Presidente Generale e del Consiglio direttivo del Comitato Centrale;

c) sovraintende al personale dell'Associazione e provvede in ordine ai posti eventualmente vacanti.

Art. 3

Con R. decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabiliti gli assegni di spettanza del Segretario Generale, a carico dell'Associazione, e saranno emanate le disposizioni che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 16 maggio 1944, n. 136.

Modifica dell'art. 2, comma primo, del R. Decreto-legge 2 agosto 1943 n. 704.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

In tutti gli atti ufficiali, alla dizione « Capo del Governo» sarà sostituita quella di «Presidente del Consiglio dei Ministri », fermo restando l'attributo di « Primo Ministro Segretario di Stato ».

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 16 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 22 maggio 1944.

Nomina ad Ispettore del primo Cappellano Capo Mons. Germano Galassini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 16 gennaio 1936, n. 77 sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze Armate dello Stato;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 474, recante le norme esecutive della Legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro dell'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il 1° Cappellano Capo Mons. Germano Galassini è nominato Ispettore, ai sensi dell'art. 5 della Legge 16 gennaio 1936, n. 77.

Art. 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 22 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO

DECRETO MINISTERIALE 1 maggio 1944.

Incorporazione dell'Azienda Bancaria Dott. Andrea Egidio, con sede in Roccapiemonte (Salerno) nel Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 28 e 48, comma 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le Leggi 7 marzo 1938, n. 141 e 7 aprile 1938, n. 636;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli in data 8 marzo 1944 e la domanda avanzata dal Dr. Andrea Egidio, proprietario della Banca omonima con sede in Roccapiemonte (Salerno), in ordine alla progettata incorporazione di quest'ultima azienda nella prima;

Considerato che l'Ispettorato per la Difesa del Risparmio e per l'Esercizio del Credito ebbe già a manifestare parere favorevole, in linea di massima, in data 12 marzo 1943, alla progettàta incorporazione;

Decreta:

Articolo unico

Nulla osta alla incorporazione dell'azienda bancaria dr. Andrea Egidio, con sede in Roccapiemonte (Salerno), nel Banco di Napoli, Istituto di Credito di Diritto Pubblico con sede in Napoli, alle condizioni specificate nella deliberazione sopra indicata del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli e nella suddetta domanda avanzata dal proprietario della Banca dott. Andrea Egidio, rimanendo altresì autorizzato il Banco di Napoli a sostituirsi all'azienda da assorbire nell'esercizio della filiale di Roccapiemonte (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Dato a Salerno, 1 maggio 1944.

IL MINISTRO

QUINTO QUINTIERI

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1944.

Determinazione depositi dei candidati e compensi per i componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1937 (Gazzetta Ufficiale 216 del 16 settembre 1937);

Visto il prospetto delle sessioni di esami per il rilascio del certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore che i Capi Circoli dell'Ispettorato Industria e Lavoro (già denominato Ispettorato Corporativo) sono autorizzati a tenere periodicamente, prospetto allegato al decreto Ministeriale 27 aprile 1940 (Gazz. Uff. del 20 maggio 1940, n. 117);

Ritenuta la necessità di adattare alle attuali esigenze i compensi dovuti ai componenti ed al segretario della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, nonchè i depositi da versare dai candidati alla Associazione Nazionale per il Controllo sulla Combustione per le sole spese inerenti all'esecuzione degli esami:

Decreta:

Art. 1

Gli onorari dovuti a norma del 1° comma dell'art. 17 del D. M. 13 agosto 1937 ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore sono aumentati del 70%.

Art. 2

I depositi di cui al prospetto allegato al D. M. 27 aprile 1940 da versare dai candidati agli esami per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore all'Associazione Nazionale per il Controllo sulla Combustione per le sole spese inerenti alla esecuzione degli esami sono aumentati del 70%.

Dato a Salerno, 17 maggio 1944.

IL MINISTRO
DI NAPOLI

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Ammasso totalitario delle lane di tosa e di concia, prodotte nel 1944.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, che stabilisce le norme per gli ammassi della lana;

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 8 marzo 1937 n. 521;

Vista la Legge 19 gennaio 1939, n. 391, che converte in Legge — con modificazione — il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764;

Considerata la necessità di mantenere l'ammasso obbligatorio per tutte le lane di tosa e di concia, di produzione 1944;

Decreta:

Art. 1

E' fatto obbligo ai produttori di lana di tosa e di concia della campagna 1944 di conferire all'ammasso l'intera quantità di lana prodotta. E' data peraltro facoltà al produttore di non conferire all' ammasso le quantità occorrenti per il proprio fabbisogno, nella misura massima di Kg. 2 per ogni persona di famiglia o dipendente, conviventi a carico.

Con disposizione successiva saranno fissati i prezzi da corrispondere all'atto del conferimento, sulla base dei costi di produzione.

Art. 2

Le lane ammassate a tenore dell'articolo precedente dovranno essere tenute a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro che provvederà ad assegnarle alle industrie per la lavorazione.

Art. 3

Ogni altra contraria disposizione in materia è abrogata.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili a norma di Legge.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Salerno, 25 maggio 1944.

IL MINISTRO
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Determinazione dei salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di trebbiatura per la compagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la composizione e la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B, concernente l'aumento delle retribuzioni ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro;

Ritenuta la necessità di determinare con urgenza la misura di detti salari medi o convenzionali per la campagna 1944;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, i salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti alle macchine trebbiatrici per la campagna 1944 sono determinati nella misura risultante dalla tabella approvata con D. Ministeriale del 30 giugno 1943, maggiorata del 70% (settanta per cento).

I salari così calcolati debbono considerarsi comprensivi del vitto somministrato dall'agricoltore.

In esecuzione dell'art. 39 del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale predetto ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Vietri sul Mare, 25 maggio 1944.

p. IL MINISTRO
SANSONETTI

TESTA DOMENICO, *gerente* Linotipografia M. Spadafora - Salerno